

L'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

Per poter meglio cogliere le varie previsioni del D.Lgs. 42/2004 relative al riparto di attribuzioni e per meglio comprendere in concreto la portata ed il contenuto delle funzioni di competenza statale assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali, è opportuno delineare l'odierna strutturazione dei relativi uffici e la loro articolazione territoriale. Ciò anche in considerazione del fatto che questa organizzazione è stata oggetto di svariati mutamenti, i più recenti dei quali sono intervenuti nel 2008, con il decreto ministeriale del 18 giugno, recante la *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero* ed emanato in attuazione dell'attuale regolamento di organizzazione, approvato con il D.P.R. 26-11-2007, n. 233.

Una tale illustrazione non può peraltro prescindere da una breve ricostruzione storica dell'apparato organizzativo antecedente all'istituzione dell'attuale Ministero.

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Già all'indomani dell'unificazione d'Italia e per oltre un secolo, le funzioni in tema di "beni culturali" avevano fatto capo al Ministero della pubblica istruzione, sia con riferimento alla attività di **amministrazione attiva** — con un'articolazione variamente e reiteratamente modificata nel tempo e l'istituzione, a livello centrale, di apposite divisioni o direzioni generali — che alla **attività consultiva**, con la creazione di Giunte o Consigli superiori per le antichità e belle arti.

L'originaria struttura amministrativa

Il **Ministero della pubblica istruzione**, istituito con la cosiddetta "legge Casati" del 13-11-1859, n. 3725, vedeva approvata la propria pianta organica con R.D. 11-8-1861, n. 202, in cui compare una divisione (la prima) dalla quale dipendeva anche il personale "dei musei e degli scavi".

Con il R.D. 6-12-1866, n. 3382, nell'ambito di una complessiva riorganizzazione, alla seconda divisione del Ministero viene assegnata la competenza su antichità, belle arti, biblioteche ed archivi.

Un'ulteriore modifica dell'articolazione ministeriale è posta in essere con il R.D. 28-3-1875, n. 2440 ed il R.D. 31-12-1876, n. 3629, che individuano una "direzioe generale dei musei e degli scavi di antichità del Regno"; poi divenuta "direzioe generale per le antichità e belle arti" con l'emanazione del R.D. 6-3-1881, n. 97. Tale direzione viene soppressa nel 1890, ad opera del R.D. n. 6979 del 2 luglio, ed al suo posto vengono istituite due divisioni (quella dei musei, gallerie e scavi, e quella dei monumenti e scuole d'arte).

Nel 1895, il nuovo ordinamento ministeriale contempla quattro direzioni generali, tra cui, nuovamente, quella delle "antichità e le belle arti". Quest'ultima direzione sarà mantenuta anche a seguito dell'ulteriore riorganizzazione operata nel 1901 (RR.DD. n. 330 del 15 luglio, n. 467 dell'8 novembre e n. 476 del 21 novembre), pur venendo articolata in due divisioni (la nona per le antichità e la decima per le belle arti).

Con il R.D.L. 3-10-1919, n. 1792, si giunge alla costituzione di un sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti, che avrà però breve durata, in quanto eliminato dal R.D. n. 953 del 29-4-1923; il medesimo anno di emanazione della c.d. "riforma Gentile", approvata con il R.D. del 16 luglio, n. 1753, che ripristinerà la già soppressa direzione generale. Questa sopravviverà nel nuovo **Ministero dell'educazione nazionale**, che sarà istituito durante il "ventennio", in luogo di quello della pubblica i-

struzione, con il R.D. 12-9-1929, n. 1661. Come pure la direzione delle “antichità e le belle arti” rimarrà a seguito dell’emanazione del R.D. 29-5-1944, n. 142, in virtù del quale il dicastero riassumerà la sua originaria denominazione di Ministero della pubblica istruzione, e del D.C.P.S. 30-6-1947, n. 651, che lo andrà a riorganizzare dopo il periodo bellico.

Una direzione generale per le antichità e belle arti, infine, viene contemplata anche nella riarticolazione effettuata dalla L. 7-12-1961, n. 1264. Si tratta dell’ultimo significativo provvedimento di riordino prima dell’istituzione nel 1974, ad opera del D.L. del 14 dicembre, n. 657 (in G.U. 19-12-1974, n. 332), convertito, con modificazioni, nella L. 29-1-1975, n. 5, dell’autonomo **Ministero per i beni culturali e per l’ambiente**, nel quale detta direzione transiterà, al pari di vari altri organi.

I primi organi consultivi

Con il R.D. 25-5-1882, n. 776 era stata istituita una “Giunta superiore di belle arti”, cui subentrava, ad opera della L. 27-6-1907, n. 386, il “Consiglio superiore delle antichità e belle arti”, in seguito soppresso dal R.D. 21-12-1922, n. 1726.

Successivamente, con il R.D. 16-7-1923, n. 1753, tra gli organi consultivi del Ministero della pubblica istruzione compariranno la Commissione centrale e la Giunta della Commissione centrale per le antichità e le belle arti.

Con il R.D. 22-12-1932, n. 1735, sarà poi istituita una “Consulta per la tutela delle bellezze naturali”.

Si tratta di organi consultivi cui si sostituirà il “Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti”, creato con il R.D.L. 21-9-1938, n. 1673, convertito nella L. 16-1-1939, n. 289; dunque lo stesso anno in cui vengono emanate le leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico (n. 1089) e delle bellezze naturali (n. 1497), che tale Consiglio individuano entrambe quale organo consultivo del Ministero.

Con la L. 30-12-1947, n. 1477 viene ripristinata la denominazione di “Consiglio superiore delle antichità e belle arti” e l’articolazione di tale organo sarà in seguito delineata dalla L. 27-2-1955, n. 68, che lo ripartirà in cinque Sezioni (la I per l’archeologia, la paleontologia e l’etnografia; la II per l’arte medioevale e moderna; la III per gli edifici monumentali, l’urbanistica e le bellezze naturali; la IV per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la V per l’arte musicale, per la drammatica e per la danza e relative scuole).

Il D.L. 657/1974, istitutivo del nuovo Ministero per i beni culturali e per l’ambiente, lo farà quindi confluire nell’omologo **Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali**, insieme al disciolto Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

Da ultimo, l’art. 4 del D.Lgs. 368/1998 (come sostituito dal D.Lgs. 3/2004), con cui è stato creato il nuovo **Ministero per i beni e le attività culturali**, individua tra i suoi organi consultivi il “Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici”; organo tuttora attivo ed attualmente disciplinato dall’art. 13 del D.P.R. 233/2007.

Al livello amministrativo centrale si è peraltro da sempre affiancata una **articolazione periferica**, rappresentata dalle **Soprintendenze**, le quali, dopo molteplici interventi normativi, avevano trovato un loro primo e generale riordino con la L. 823/1939, dunque nel medesimo anno in cui hanno visto la luce anche le due fondamentali leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico (n. 1089) e per le bellezze naturali (n. 1497).

Le Soprintendenze

La figura del “soprintendente” ha origini antiche e viene usualmente fatta risalire a Papa Leone X, che nel 1519 assegnò questo titolo a Raffaello Sanzio, affidandogli la cura delle antichità di Roma.

Anche negli altri Stati italiani preunitari, già dalla fine del ’500, vengono individuate apposite figure incaricate di occuparsi della tutela dei monumenti e di altre “cose d’arte” (vedasi in materia di evoluzione della tutela dei BB.CC., lo scritto di Bifulco R., reperibile in internet, all’indirizzo

http://www.diritto.it/osservatori/beni_culturali/).

Dopo l'unità d'Italia e l'istituzione di talune soprintendenze "speciali" (poiché assegnatarie della tutela di specifici complessi di beni, quali i monumenti di Ravenna nel 1897 e i musei e gli scavi di antichità di Padova nel 1900), si cercò di evitare l'eccessiva settorializzazione di tali organi, prevedendo la creazione di Soprintendenze, distribuite organicamente sul territorio nazionale, quali organi periferici della (allora) direzione generale per le antichità e belle arti, cui si è fatto cenno in precedenza.

In tale contesto, la L. 27-6-1907, n. 386, opererà un'importante riforma, individuando le soprintendenze ai monumenti di Piemonte e Liguria, Marche ed Umbria, nonché aumentandone il numero in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia e suddividendo negli uffici di Napoli, Bari e Reggio Calabria le competenze relative alle Province meridionali peninsulari.

Un più preciso ruolo delle Soprintendenze verrà a delinearsi con l'emanazione del R.D. 30-1-1913, n. 363 — recante il regolamento di esecuzione della legge per le antichità e le belle arti 20-6-1909, n. 364, modificata dalla L. 23-6-1912, n. 688 — che ne specifica il ruolo di organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, attraverso il quale quest'ultimo esercita le proprie funzioni di vigilanza sui beni assoggettati a tutela.

Con il R.D. 31-12-1923, n. 3164 sarà quindi approvato il *Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte*, rimasto in vigore sino al 1939.

Nel frattempo, sempre in attuazione della citata L. 364/1909, era stato emanato il R.D.L. 2-10-1919, n. 2074, recante *Costituzione e attribuzioni delle Soprintendenze bibliografiche*, ancora formalmente vigente, le cui circoscrizioni e sedi sono state in seguito modificate dal R.D. 11-4-1935, n. 575. Tra i principali compiti di queste soprintendenze vi erano quelli relativi alla "conservazione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da Comuni, da enti morali e da privati, e curano la compilazione del catalogo generale dell'elenco indicativo di detto materiale".

La L. 22-5-1939, n. 823 — formalmente mai abrogata, ma largamente superata da successive disposizioni — disporrà infine il *Riordinamento delle Soprintendenze alle antichità e all'arte* ed all'art. 1 stabilisce che "la cura degli interessi archeologici, artistici, monumentali e panoramici è affidata al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle antichità e belle arti, che la esercita per mezzo delle Soprintendenze: a) alle antichità; b) ai monumenti; c) alle gallerie; d) ai monumenti e gallerie" (queste ultime rientranti tra le c.d. "Soprintendenze miste"). Nei successivi articoli della legge, vengono quindi delineati gli specifici compiti di ciascuna Soprintendenza, il cui numero complessivo è stato successivamente individuato dall'art. 13 della L. 7-12-1961, n. 1264.

L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

L'assetto organizzativo tracciato alla fine degli anni trenta rimarrà sostanzialmente stabile sino al 1974, quando, con il D.L. 657, viene istituito il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, al quale verranno trasferite, tra l'altro, "le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale".

L'articolazione del nuovo dicastero sarà delineata l'anno successivo, con il D.P.R. 805/1975 che, a livello centrale, individua **quattro uffici di carattere generale, con compiti di coordinamento dell'attività degli organi periferici** (la direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, l'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, quello per i beni archivistici e quello per i beni librari e gli istituti culturali), nonché alcuni **organi consultivi**, rappresentati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e da sei comitati di settore (i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici; per i beni archeologici; per i beni storici ed artistici; per i beni archivistici; per i beni librari; per gli istituti culturali).

Istituzione del nuovo Ministero e prima organizzazione

Il D.L. 14-12-1974, n. 657 (in G.U. 19-12-1974, n. 332), convertito, con modificazioni, nella L. 29-1-1975, n. 5 (in G.U. 14-2-1975, n. 43), reca *Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente*, la cui creazione, come si legge nelle premesse del decreto legge, era stata giudicata indispensabile "ritenuta la necessità e l'urgenza di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale".

Con il D.P.R. 3-12-1975, n. 805 (in G.U. 27-1-1976, n. 23, s.o.) viene emanato il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, rimasto in vigore sino all'emanazione del D.P.R. 29-12-2000, n. 441 (in G.U. 9-2-2001, n. 33) di approvazione del primo regolamento di organizzazione del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali.

Il D.P.R. 805/1975 è stato in massima parte abrogato dall'art. 17 del decreto del 2000, "fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispondente regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati".

Analogia previsione sarà poi contenuta nell'art. 23 del D.P.R. 173/2004, che ha abrogato il D.P.R. 441/2000, ed è stato a sua volta abrogato dall'attuale regolamento di organizzazione, approvato con il D.P.R. 233/2007, che mantiene espressi richiami al decreto presidenziale del 1975.

Il D.P.R. 805/1975, mantenendone immutati il numero e la sede, indica inoltre le seguenti amministrazioni quali **organi periferici** del Ministero: le Soprintendenze archeologiche; le Soprintendenze per i beni artistici e storici; le Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici; le Soprintendenze archivistiche; gli Archivi di Stato; le Biblioteche pubbliche statali.

Col medesimo decreto presidenziale 805/1975 si procede altresì al riordino ed alla definizione dei compiti degli istituti centrali, alla ricognizione di altri preesistenti servizi nazionali, poli museali e Soprintendenze speciali.

Viene infine creato l'Istituto Nazionale per la grafica, nel quale sono fatti confluire preesistenti centri.

Gli istituti centrali

L'art. 12 del D.P.R. 805/1975 individua quattro istituti centrali dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, il cui ordinamento interno è stabilito con decreto ministeriale. Si tratta dell'istituto centrale per il catalogo e la documentazione; dell'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; dell'istituto centrale per la patologia del libro e dell'istituto centrale per il restauro.

L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (<http://www.iccd.beniculturali.it/>) ha il compito di definire gli standard e gli strumenti per la catalogazione e la documentazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico artistico e etnoantropologico nazionale in accordo con le Regioni; nonché quello di gestire il Sistema Informativo Generale del Catalogo e svolgere funzioni di alta formazione e ricerca nel settore della catalogazione. L'Istituto conserva e valorizza fondi di fotografia e aerofotografia nei propri archivi aperti alla pubblica consultazione.

L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) (<http://www.sbn.it/>), gestisce il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), la rete delle biblioteche italiane promossa dal MiBAC (acronimo di Ministero per i beni e le attività culturali), dalle regioni e dalle università, cui aderiscono attualmente oltre 3200 biblioteche, statali, di enti locali, universitarie, di istituzioni pubbliche e private, operanti in diversi settori disciplinari.

L'Istituto centrale di patologia del libro (<http://www.patologialibro.beniculturali.it/>) svolge funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nel settore della conservazione e restauro. Il D.P.R. 233/2007

ha previsto l'accorpamento tra l'Istituto centrale per la patologia del libro e il Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato, nell'unico **Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario** (<http://www.icr.beniculturali.it/>).

L'art. 19 del decreto del 1975 individua gli organi gestionali dei citati istituti, con previsione ancora oggi transitoriamente in vigore, in virtù di quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 233/2007, che individua attualmente **sette istituti centrali**. In aggiunta a quelli appena descritti, rientrano infatti tra gli istituti centrali anche:

- l'**Opificio delle pietre dure** (<http://www.opificiodellepietredure.it/>), creato a Firenze per volere di Ferdinando I de' Medici e per la lavorazione di arredi in pietre dure, da cui ha ricavato il nome;
- l'**Istituto centrale per la demotnoantropologia** (<http://www.popolari.arti.beniculturali.it/>), già Museo delle arti e tradizioni popolari, istituito nel 1923 e nato dalla mostra di etnografia italiana tenutasi a Roma nel 1911 per celebrare il cinquantenario dell'Unità d'Italia, ove sono raccolti oltre centomila documenti relativi alla cultura del mondo popolare ed una vasta quantità di oggetti risalenti ad un periodo compreso tra la fine dell'800 e gli inizi del '900;
- l'**Istituto centrale per gli archivi** (<http://www.icar.beniculturali.it/>), creato in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1998, con "compiti di definizione delle modalità tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie";
- l'**Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi**, che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del D.P.R. 233/2007, subentra alla **Discoteca di Stato** (<http://www.dds.it/>), istituita con il R.D.L. 10-8-1928, n. 2223 e avente il compito di "raccolgere e conservare per le future generazioni la viva voce dei cittadini italiani che in tutti i campi abbiano illustrata la patria e se ne siano resi benemeriti" e successivamente riordinata con la L. 2-2-1939, n. 467.

Le Soprintendenze speciali, i poli museali e gli altri centri nazionali

L'art. 24 del D.P.R. n. 805/1975 dispone che "le Soprintendenze speciali al museo delle antichità egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali, conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti".

Il **Museo delle Antichità Egizie** (<http://www.museoegizio.org/>), venne fondato nel 1824 dal re sabauda Carlo Felice con l'acquisizione di una collezione di 5628 reperti egizi riunita da Bernardino Drovetti. Nell'ottobre del 2004 il Ministero per i beni e le attività culturali ha conferito in uso per trent'anni i beni del Museo alla "Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino" della quale fanno parte la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT.

Il **Museo preistorico ed etnografico** (<http://www.pigorini.arti.beniculturali.it/>) fu realizzato dal grande paleontologo Luigi Pigorini nel 1876, anno in cui venne ampliata la collezione di materiale etnografico e preistorico che già apparteneva al Museo Kircheriano, fondato nel XVII secolo dai gesuiti.

La prestigiosa **Galleria nazionale d'arte moderna** (<http://www.gnam.arti.beniculturali.it/>), che fa capo alla Soprintendenza speciale per l'arte moderna e contemporanea (<http://www.archividelnovecento.it/site/gnam.html>), è il principale centro espositivo di un sistema museale che comprende anche il **Museo Mario Praz** (<http://www.museopraz.beniculturali.it/>), il **Museo Boncompagni Ludovisi** per le Arti decorative, Costume e Moda (<http://www.museoboncompagni.beniculturali.it/>), la **Raccolta Manzu** (<http://www.museomanzu.beniculturali.it/>) e il **Museo Hendrik Christian Andersen** (<http://www.museoandersen.beniculturali.it/>).

Con distinti decreti dell'11-12-2001 saranno inoltre istituite le quattro **Soprintendenze speciali**:

- la **Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma** (<http://www.galleriaborghese.it/default.htm>), che raggruppa: 1) Museo Nazionale del Palazzo Venezia, 2) Museo di Palazzo Barberini, 3) Galleria Spada, 4) Galleria Corsini, 5) Galleria Borghese, 6) Complesso monumentale del Vittoriano, 7) Museo Nazionale di Castel S. Angelo;

- la **Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze** (<http://www.polomuseale.firenze.it/>) cui fanno capo: 1) Galleria degli Uffizi, 2) Galleria dell'Accademia, 3) Museo Nazionale del Bargello, 4) Museo di San Marco, 5) Museo delle Cappelle Medicee, 6) Galleria Palatina e Appartamenti Reali, 7) Galleria di Arte Moderna e Galleria del Costume, 8) Museo degli Argenti e delle Porcellane, 9) Museo di Palazzo Davanzati, 10) Museo e Galleria Mozzi Bardini, 11) Museo di Casa Martelli, 12) Chiostro dello Scalzo, 13) Cenacolo di Santa Apollonia, 14) Cenacolo di Andrea del Sarto, 15) Cenacolo di Fuligno, 16) Cenacolo del Perugino, 17) Cenacolo del Ghirlandaio, 18) Giardino di Boboli;
- la **Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano** (http://www.museo-capodimonte.it/il_polo_museale) che ricomprende: 1) Museo di Capodimonte con annessa Palazzina dei Principi, 2) Certosa di San Martino con annesso Castel Sant'Elmo, 3) Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana, 4) Museo Pignatelli;
- la **Soprintendenza Speciale per Patrimonio storico, artistico, etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare** (<http://www.artive.arti.beniculturali.it/>) - cui afferiscono: 1) Galleria all'Accademia, 2) Galleria G. Franchetti, 3) Museo d'Arte Orientale, 4) Museo Archeologico nazionale, 5) Palazzo Grimani.

Altre Soprintendenze speciali sono quelle indicate dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 233/2007 tra gli Istituti dotati di autonomia speciale. Si tratta della **Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei** (<http://sba-na.campania.beniculturali.it/>) e della **Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma** (<http://archeoroma.beniculturali.it/>).

L'art. 17 del D.P.R. 805/1975 mantiene la vigenza delle norme relative al **Centro di fotocopione, legatoria e restauro** degli Archivi di Stato (<http://www.cflr.beniculturali.it/>), istituito dall'art. 15 del D.P.R. 30-9-1963, n. 1409, con compiti di ricerca, studio e sperimentazione nel campo della conservazione e del recupero dei documenti archivistici e di addestramento del personale tecnico, archivisti, restauratori e fotografi in servizio presso gli archivi di Stato. Il Centro, come prima ricordato, è stato recentemente accorpato nel nuovo Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

L'art. 29 del D.P.R. 805/1975 ha istituito l'**Istituto nazionale per la grafica**, attribuendogli "compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica" (<http://www.grafica.arti.beniculturali.it/>). Nell'Istituto sono confluiti il **Gabinetto nazionale delle stampe** (<http://www.grafica.arti.beniculturali.it/gabinett.htm>) e la **Calcografia nazionale** con le relative raccolte museali (<http://www.grafica.arti.beniculturali.it/calcoagra.htm>).

L'ISTITUZIONE DEL NUOVO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Una svolta significativa nell'organizzazione si avrà, dopo circa vent'anni, con la creazione del Ministero per i beni e le attività culturali, istituito con il D.Lgs. 368/1998, emanato in attuazione delle previsioni dell'art. 11 della cosiddetta **prima legge "Bassanini"** (L. 15-3-1997, n. 59) con contestuale soppressione del preesistente Ministero per i beni culturali e ambientali e di taluni dipartimenti in precedenza creati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In attuazione del medesimo art. 11 è stato anche emanato il D.Lgs. 300/1999, di complessiva riforma dell'organizzazione governativa, il quale dedica al Ministero per i beni e le attività culturali gli artt. da 52 a 54, in cui vengono delineate le relative attribuzioni, aree funzionali ed articolazione ordinamentale. Entrambi i decreti legislativi, nel corso dell'ultimo decennio, sono stati oggetto di reiterate modifiche, in relazione alle quali è conseguentemente mutata l'organizzazione del Ministero. Infatti, al primo regolamento approvato con il D.P.R. 441/2000, è seguito quello emanato con il D.P.R. 173/2004 e, infine, l'ultimo ed attualmente vigente regolamento di organizza-

zione, contenuto nel D.P.R. 233/2007. Con distinto D.P.R. 307/2001, ancora in vigore, è stato inoltre approvato il regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui di seguito diremo.

La prima “Bassanini” e le attribuzioni del MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - <http://www.beniculturali.it/>)

Con la prima legge “Bassanini”, recante *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, si è avviato nel nostro paese un importante processo di riorganizzazione di funzioni e di semplificazione procedimentale. L'art. 11 della L. 59/1997 ha disposto, tra l'altro, di “razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo”.

In attuazione di tale delega sono stati emanati, tra l'altro, il D.Lgs. 20-10-1998, n. 368 (in G.U. 26-10-1998, n. 250), istitutivo del MiBAC, ed il D.Lgs. 30-7-1999, n. 300 (in G.U. 30-8-1999, n. 203, s.o.), di complessiva riforma dell'organizzazione governativa, che specifica ulteriormente le attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali e ne individua le aree funzionali e l'articolazione.

Quanto alle **attribuzioni**, sulla base dell'art. 2 del D.Lgs. 368/1998 e dell'art. 52 del D.Lgs. 300/1999, risultano assegnate al nuovo Ministero per i beni e le attività culturali i compiti già spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, eccettuate quelle appartenenti alle regioni, anche a statuto speciale, nonché alle province autonome e agli enti locali. Al Ministero sono state altresì devolute competenze in materia di spettacolo e, fino al 2006, quelle relative allo sport ed impiantistica sportiva. L'art. 1, comma 19, lettera a), del D.L. 18-5-2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella L. 17-7-2006, n. 233, ha infatti assegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri “le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport.”. In attuazione di quest'ultima previsione è stato in seguito emanato il D.P.C.M. 4-5-2007 (in G.U. 24-7-2007, n. 170), recante *Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport*. Attualmente, al MiBAC competono quindi tutte le funzioni amministrative assegnate con legge allo Stato nelle seguenti materie: a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale; c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali; e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali; f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso. In applicazione dell'art. 1, comma 19, lettera a), del D.L. 181/2006, nonché del D.P.C.M. 4-5-2007, le funzioni concernenti la vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo, già previste dall'art. 2, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 368/1998, sono oggi riferite al Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le esercita congiuntamente al MiBAC.

Per ciò che attiene alle **aree funzionali**, l'art. 53 del D.Lgs. 300/1999 stabilisce che il Ministero svolga “le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione

alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo”.

Il nuovo Ministero, che sostanzialmente eredita le funzioni di quello precedente, è stato creato al dichiarato scopo di perseguire le finalità indicate dall'art. 9 della Costituzione e dall'art. 128 del Trattato del 25-3-1957 istitutivo della Comunità europea (<http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm>) poi divenuto art. 151 a seguito della revisione del T.C.E. introdotta dal Trattato di Amsterdam del 2-10-1997 (la versione consolidata del Trattato istitutivo è pubblicata in G.U.C.E. 24-12-2002, n. C 325).

Si ricorda che l'art. 9 della Costituzione dispone che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Mentre l'art. 151 (già 128) del T.C.E. sancisce che “1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 251 e previa consultazione del comitato delle Regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'art. 251;
- deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.”.

Compito istituzionale del MiBAC è quello della tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione delle attività culturali, operando “per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori”.

Tutto ciò con i limiti e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112, con il quale, sempre in attuazione della richiamata L. 59/1997, si è proceduto al conferimento di compiti e funzioni amministrative allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali. Anche per tale motivo l'art. 1 del suo decreto istitutivo dispone che il Ministero, nell'esercizio delle proprie funzioni, debba privilegiare il metodo della programmazione e favorire forme di cooperazione non solo con le regioni e gli enti locali, ma con tutte le amministrazioni pubbliche, nonché con i privati e con le organizzazioni di volontariato; previsioni, queste, riprese in varie norme del codice.

LA SEPARAZIONE TRA POTERI DI INDIRIZZO ED ATTIVITÀ GESTIONALI

La struttura organizzativa del nuovo Dicastero, a differenza di quella che aveva originariamente connotato il precedente Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, tiene formalmente conto della **divisione tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo e le attività amministrative gestionali**, sancita dalle riforme generali degli anni novanta sul procedimento amministrativo e dal processo di "privatizzazione" (o, più precisamente, di contrattualizzazione) di larghi settori del pubblico impiego avviato dal noto D.Lgs. 29/1993, poi confluito nel D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

Tale distinzione è oggi rimarcata in particolare dal contenuto degli artt. 4, 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001, ove sono individuati e specificati i rispettivi ambiti di competenza del Ministro, quale organo politico, e dei dirigenti, quali organi di amministrazione attiva e "responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati". Significativo al riguardo, è inoltre il generale potere di delega di funzioni da parte dei dirigenti preposti ad uffici generali in favore di dirigenti di altri uffici sottordinati; potere che trova formale applicazione anche nei vari regolamenti di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che si sono succeduti nel tempo.

I compiti di indirizzo politico-amministrativo

L'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, al primo comma, dispone che siano gli **organi di governo** di ciascuna amministrazione ad esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo; funzioni che si traducono nella definizione degli obiettivi e dei programmi e nella adozione dei relativi provvedimenti, nonché nella verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. La norma, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stabilisce che agli organi di governo spettino in particolare: "a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto". Il secondo comma del medesimo art. 4 attribuisce, invece, ai **dirigenti** "l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo". La disposizione sancisce inoltre in capo ai dirigenti il principio della responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa e gestionale da questi svolta, nonché dei relativi risultati.

Con specifico riferimento ai **poteri ministeriali**, l'art. 14 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce, tra l'altro, che sia il Ministro ad esercitare "le funzioni di cui all'art. 4, comma 1", il quale a tal fine, con cadenza periodica "e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio", dovrà definire, "anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16" (quindi di quelli preposti ad uffici dirigenziali generali) gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare nel proprio Ministero ed emanare le conseguenti direttive generali per consentire lo svolgimento dell'attività amministrativa e della concreta gestione. Anche in questo caso viene rimarcato il principio di separatezza, prescrivendosi che il Ministro non possa "revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti". Solo in caso di inerzia o ritardo da parte del dirigente al Ministro viene

riconosciuta la potestà di fissare un termine perentorio entro il quale egli dovrà adottare gli atti o i provvedimenti rientranti nella sua sfera di competenza. Al fine di collegare le funzioni di indirizzo politico con l'attività gestionale dirigenziale, l'art. 14, comma 2, stabilisce che il Ministro si avvalga "di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione".

In ossequio al richiamato principio di separatezza, l'art. 3 del D.Lgs. 368/1998, al primo comma, individua il **Ministro quale organo di direzione politico-amministrativa del MiBAC**, il cui compito è quello di determinarne gli indirizzi, gli obiettivi ed i programmi, nonché di verificare la rispondenza a questi dei risultati conseguiti dal proprio dicastero. Il medesimo comma stabilisce altresì che il Ministro, sia pure non in via permanente, è componente del **CIPE** (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica); elemento, questo, che assume particolare rilievo in quanto la medesima norma gli assegna il compito di approvare il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

Il CIPE, istituito dall'art. 16 della L. 27-2-1967, n. 48, ha il compito di predisporre "gli indirizzi della politica economica nazionale" ed ha quindi competenza, in via generale, su materie di rilevante valenza intersettoriale e su interventi con prospettive di medio-lungo termine o con significative implicazioni economico-finanziarie.

Le sue attribuzioni sono state negli anni notevolmente ampliate, anche con riferimento alla gestione di programmi finanziati o cofinanziati dalla CE, alle procedure di programmazione negoziata (contratti di programma, intese istituzionali di programma con le Regioni) ed alle questioni afferenti allo sviluppo sostenibile che l'attuazione dei programmi comportano.

I compiti del CIPE sono stati ridefiniti ed ampliati da vari provvedimenti normativi, tra cui si segnalano il D.Lgs. 430/1997, il D.Lgs. 143/1998 ed la L. 144/1999.

In attuazione del citato D.Lgs. 430/1997 è stato adottato il nuovo regolamento del CIPE, con delibera del 9 luglio 1998, n. 63, la quale nel disciplinarne la composizione, ha previsto la partecipazione al Comitato anche del Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza Stato-regioni. Altre informazioni sulle peculiari funzioni e sull'organizzazione del Comitato sono reperibili in internet al seguente indirizzo http://www.cipecomitato.it/ML_Cipe.asp.

La previsione di uno specifico **programma triennale** per gli interventi nel settore dei beni culturali era contemplata dal D.Lgs. 22-1-2004, n. 30, recante *Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali* (in G.U. 7-2-2004, n. 31), che aveva abrogato anche talune disposizioni della c.d. legge "Merloni", 109/1994, disciplinante in generale la materia dei lavori pubblici. Con riferimento ai beni culturali, la programmazione triennale è oggi prevista dall'art. 202 del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163, di approvazione del nuovo *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, che ha abrogato, tra l'altro, anche la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 30/2004.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, oltre a molteplici **Uffici di diretto supporto** e di raccordo tra l'Organo politico e l'amministrazione, il Ministro si avvale di organismi consultivi centrali, oggi individuati nel **Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici** e nei **Comitati tecnico-scientifici**, e degli altri organi operanti presso il MiBAC, ai sensi del D.P.R. 89/2007.

Al Ministro fanno capo anche il **Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e culturale** ed il **Servizio di controllo interno**.

L'ufficio del **Segretario generale**, già posto alle dirette dipendenze del Ministro, è stato prima

soppresso dall'art. 7 del D.Lgs. 3/2004, poi nuovamente introdotto dal D.P.R. 233/2007, come di seguito diremo trattando dell'attuale struttura organizzativa del MiBAC.

Uffici di diretto supporto

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 6-7-2001, n. 307 (in G.U. 28-7-2001, n. 174), recante il *Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali*, nel testo introdotto dal D.P.R. 173/2004, sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: *a)* l'Ufficio di Gabinetto; *b)* la Segreteria del Ministro; *c)* l'Ufficio legislativo; *d)* l'Ufficio per la stampa e la comunicazione; *e)* il Servizio di controllo interno; *f)* le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. L'incarico di direzione di tali Uffici ha carattere fortemente fiduciario, tanto che i soggetti agli stessi preposti "sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo". Inoltre, per la peculiarità e delicatezza dell'incarico "il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità". Altri uffici di diretta collaborazione vengono indicati dall'art. 5 del D.P.R. 307/2001 e, precisamente, l'**Ufficio per la stampa e la comunicazione**, creato ai sensi della L. 7-6-2000, n. 150 (*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*), con il compito di curare i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali, ed il **Consigliere diplomatico**. A quest'ultimo compete l'assistenza del Ministro in campo internazionale e comunitario, attraverso la partecipazione agli organismi internazionali e comunitari, nonché la cura delle relazioni internazionali, "con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero".

Organi consultivi e tecnico-scientifici del Ministero

L'attuale formulazione dell'art. 3 del D.Lgs. 368/1998, come risultante dalle modifiche da ultimo apportate dalla L. 24-11-2006, n. 286, individua gli organi consultivi di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico mediante rinvio a quelli indicati dall'art. 4 dello stesso decreto. In aggiunta a questi, la norma contemplava la Conferenza dei Presidenti delle commissioni per i beni e le attività culturali, istituita dall'art. 154 del D.Lgs. 112/1998 (oggi abrogato dal D.Lgs. 156/2006, unitamente all'art. 155, che descriveva funzioni della Conferenza), nonché il Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del D.L. 23-10-1996, n. 545, convertito, con modificazioni, nella L. 23-12-1996, n. 650. Il Comitato per i problemi dello spettacolo ha assunto la denominazione di **Consulta per lo spettacolo**, a seguito dell'emanazione del D.P.R. 14-5-2007, n. 89, di approvazione del *Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*. Alla Consulta, ai sensi dell'art. 1 del decreto presidenziale, sono attribuite "funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo". L'organo è nominato dal Ministro, che lo presiede direttamente o tramite delega ad un sottosegretario, ed è suddiviso in cinque sezioni (rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante), ognuna delle quali è composta da non più di sette membri. La norma rinvia ad un decreto ministeriale per ciò che attiene all'effettiva fissazione del numero dei componenti di ciascuna sezione, nonché alle modalità di convocazione e funzionamento della Consulta e di designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/1997. In attuazione di tale previsione è stato quindi recentemente emanato il D.M. 29-10-2007 (in G.U. 18-12-2007, n. 293), ove sono disciplinate anche le **Commissioni consulti-**

ve per lo spettacolo dal vivo, previste dall'art. 2 del D.P.R. 89/2007. Il decreto presidenziale del 2007, all'art. 3, conferma inoltre la permanenza di ulteriori organi consultivi e tecnico-scientifici e, precisamente: la **Commissione per la cinematografia**, la **Consulta territoriale per le attività cinematografiche**, la **Giuria per i premi di qualità**, istituite, rispettivamente, dagli artt. 8, 4 e 13 del D.Lgs. 22-1-2004, n. 28; le **Commissioni di primo e secondo grado per la revisione dei film**, previste dagli artt. 2 e 3 della L. 21-4-1962, n. 161; il **Comitato permanente per il diritto d'autore** di cui all'art. 190 della L. 22-4-1941, n. 633. Altri organismi confermati dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 89/2007 sono inoltre: il **Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici** di cui all'art. 1 della L. 17-5-1999, n. 144; il **Comitato per le pubblicazioni** di cui all'art. 11 del D.P.R. 30-9-1963, n. 1409; la **Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali** prevista all'art. 1 della L. 1-12-1997, n. 420; la **Commissione per l'esame delle proposte di cessione di beni culturali offerti in pagamento di imposte** di cui all'art. 42bis del D.P.R. 26-10-1972, n. 637; il **Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale** previsto all'art. 4, comma 2, della L. 7-3-2001, n. 78; l'**Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio** previsto all'art. 132, comma 4, del D.Lgs. 22-1-2004, n. 42; il **Comitato per i premi agli esportatori del libro** previsto all'art. 4 della L. 22-12-1969, n. 1010; la **Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale** prevista all'art. 25 della L. 5-8-1981, n. 416.

Organi consultivi dell'amministrazione centrale e periferica

Come ricordato, gli organi consultivi del Ministero sono indicati dall'art. 4 del D.Lgs. 368/1998, che individua il **Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici**, i **Comitati tecnico scientifici**, i **Comitati regionali di coordinamento** e “gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge”, per i quali ultimi può farsi riferimento al D.P.R. 89/2007, prima richiamato. Il Consiglio Superiore ed i Comitati tecnico-scientifici erano già previsti quali organi consultivi centrali ed erano disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. 307/2001 e, in seguito, dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 173/2004. I Comitati regionali di coordinamento sono stati introdotti come organi consultivi periferici dal D.Lgs. 3/2004, quindi disciplinati dall'art. 21 del D.P.R. 173/2004. La regolamentazione di detti Organi è oggi contenuta nel D.P.R. 233/2007.

Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico

Tale Comando è stato istituito con D.M. 5-3-1992 (in G.U. 17-3-1992, n. 64) e viene richiamato dall'art. 8 del D.P.R. 307/2001; l'art. 5 della L. 29-12-2000, n. 400 ne ha disposto il potenziamento dell'organico anche mediante il ricorso ad arruolamenti straordinari. Con vari decreti interministeriali (DD.MM. 4-11-1996, 14-11-2000, 8-3-2006, 19-11-2007) sono stati istituiti nuclei periferici del Comando in argomento e, precisamente, le Sezioni di Milano (Monza), Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Genova, Torino, Cosenza, Sassari, Ancona e Siracusa.

Servizio di controllo interno

Il servizio di controllo interno è previsto dall'art. 7 del D.P.R. 307/2001, nel testo sostituito dal D.P.R. 173/2004, e svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30-7-1999, n. 286, (*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche*), volte a “verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico”.

L'ARTICOLAZIONE DEL MIBAC

La generale evoluzione ordinamentale in tema di riparto di funzioni — non ultima quella afferente alle modifiche al Titolo V della Costituzione introdotte dalla legge costituzionale 3/2001 — ha comportato ripetute innovazioni dell'organizzazione del Ministero già all'indomani della sua

istituzione. L'articolazione ministeriale ha infatti subito negli ultimi dieci anni vari mutamenti, dovuti alle reiterate modifiche legislative che hanno interessato la sua struttura ordinamentale – disciplinata in primo luogo dal D.Lgs. 368/1998 e dal D.Lgs. 300/1999 – e la conseguente regolamentazione di dettaglio. Questa è rappresentata dai **decreti presidenziali** di approvazione dei regolamenti di organizzazione (attualmente il D.P.R. 26-11-2007, n. 233, che ha abrogato il D.P.R. 173/2004, che aveva a sua volta abrogato il D.P.R. 441/2000), nonché dai **decreti ministeriali** che, in applicazione delle predette fonti, hanno disciplinato l'articolazione centrale e periferica del dicastero e la ripartizione delle varie competenze al suo interno (oggi il D.M. 18-6-2008 concernente la *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero*). Per ciò che concerne il MiBAC, dopo l'iniziale articolazione in direzioni generali operata dal D.P.R. 441/2000, si è passati col D.P.R. 173/2004 ad una forma dipartimentale; quindi, con l'attuale regolamento approvato col D.P.R. 233/2007, si è nuovamente tornati ad individuare le direzioni generali quali strutture di primo livello.

Con riferimento alla **organizzazione centrale** del Ministero, l'art. 6 del D.Lgs. 368/1998 opera oggi un rinvio all'art. 54 del D.Lgs. 300/1999. L'attuale formulazione di tale norma (nel testo prima sostituito dal D.Lgs. 8-1-2004, n. 3 poi modificato dal D.L. 181/2006, prima richiamato, ed infine riscritto dall'art. 2, comma 94, del D.L. 3-10-2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-2006, n. 286), dispone che il MiBAC si articoli “in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro”. La medesima norma stabilisce inoltre che possano essere conferiti, “ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero”.

I riflessi sull'organizzazione del MiBAC derivanti dal complessivo “riordino” dei Ministeri

Come già segnalato, in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della L. 59/1997 (norma a sua volta oggetto di modifiche ad opera delle successive leggi 127/1997, 197/1998 e 50/1999), il D.Lgs. 300/1999, di *Riforma dell'organizzazione del Governo*, ha proceduto ad individuare i vari Ministeri, tra cui il MiBAC, e a delinearne ulteriormente i compiti.

Uno dei passaggi più significativi è quello che ha riguardato le strutture di primo livello e quindi una scelta organizzativa che prevedesse la forma dipartimentale, ovvero un'articolazione per direzioni generali e la figura del segretario generale. L'art. 3 del D.Lgs. 300/1999 prescrive infatti che “nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale” e che in quelli “organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso”.

Dalle direzioni generali ai dipartimenti

Nell'originaria previsione del D.Lgs. 368/1998 e del D.Lgs. 300/1999, la struttura ordinamentale del MiBAC, per ciò che attiene agli organi di amministrazione attiva, prevedeva la figura di un Segretario generale, posto alle dirette dipendenze del Ministro, con compiti di collaborazione nell'elaborazione degli indirizzi di programma e di coordinamento degli uffici e delle attività del ministero. Erano poi previsti dieci uffici dirigenziali generali a livello centrale (direzioni generali e uffici di diretta collaborazione) ed ulteriori uffici dirigenziali non generali a livello periferico, tra cui le soprintendenze regionali, istituite nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

In relazione a tale assetto verranno emanati il primo regolamento di organizzazione, approvato col D.P.R. 29-12-2000, n. 441, il decreto ministeriale dell'11-5-2001, sulla *Articolazione della struttura centrale del segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali* e quelli del 31-1-2002 e del 27-2-2002, relativi alla articolazione degli uffici dirigenziali non generali periferici delle varie direzioni generali.

Il D.Lgs. 8-1-2004, n. 3, recante *Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137*, aveva apportato modifiche sia al D.Lgs. 368/1998 che all'art. 54 del D.Lgs. 300/1999, sopprimendo la figura del Segretario generale ed introducendo quattro dipartimenti, cui facevano capo altrettante aree funzionali (beni culturali e paesaggistici; beni archivistici e librari; ricerca, innovazione e organizzazione; spettacolo e sport), che a loro volta si articolavano in dieci direzioni generali. Il medesimo art. 54 contemplava inoltre due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro e due ulteriori incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero. La stessa norma individua infine diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. Si ricorda al riguardo che nel testo originario dell'art. 54 del D.Lgs. 300/1999, tali direzioni erano individuate e disciplinate come "soprintendenze" regionali dall'art. 7 del D.Lgs. 368/1998; art. poi sostituito dal D.Lgs. 3/2004, che ha introdotto anche la loro nuova denominazione. Sulla base dell'insieme di tali previsioni sono stato quindi emanati il D.P.R. n. 173/2004, più volte richiamato, ed il D.M. 24-9-2004, concernente la *Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali*.

Dai dipartimenti alle direzioni generali

Con il D.L. 3-10-2006, n. 262, convertito nella L. 24-11-2006, n. 286, si assiste all'abbandono della struttura dipartimentale del MiBAC in favore di un "ritorno all'antico", con la ricostituzione di una struttura di segretariato e direzioni generali, che, almeno formalmente, viene ritenuta più idonea al perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero. Sul punto non deve però trascurarsi che la modifica ordinamentale è contenuta nell'ambito di un decreto legge finalizzato al contenimento della spesa pubblica, onde può ragionevolmente ritenersi che alla base della ennesima modifica vi sia anche l'intento di ridurre in maniera significativa gli incarichi di livello dirigenziale generale. Tale *ratio* risulta confermata anche dall'art. 1, comma 404, della L. 27-12-2006, n. 296 (*finanziaria 2007*), in base a cui è stato espressamente emanato il nuovo regolamento di organizzazione del ministero, il D.P.R. n. 233/2007. Qui si prevede infatti che tutti per tutti i Ministeri, "al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento", vengano emanati regolamenti di organizzazione volti, tra l'altro, "alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti".

Sempre l'art. 6 del D.Lgs. 368/1998 dispone inoltre la permanenza in vigore delle più risalenti norme relative all'**Archivio centrale dello Stato**, alla **Biblioteca Nazionale** Vittorio Emanuele II, agli **Istituti centrali** contemplati dall'art. 12 del D.P.R. 805/1975, ed agli istituti e centri di cui agli artt. 17, 23, 24, 27 e 29 del medesimo decreto, ai quali si è fatto cenno in precedenza; nonché quelle afferenti al **Centro per le arti contemporanee**, costituito dall'art. 1 della L. 237/1999.

L'Archivio centrale dello Stato

L'originario "Archivio del Regno", istituito dal R.D. 27 maggio 1875, n. 2552 (*Ordinamento organico degli archivi di Stato*) per la conservazione degli "atti dei dicasteri centrali del Regno, che non più occorrono ai bisogni ordinari del servizio", era in origine una sezione dell'Archivio di Stato di Roma. Venne così mantenuto anche dalla successiva L. 22-12-1939, n. 2006 (Nuovo ordinamento degli Archivi di Sta-

to), sino a quando la L. 13-4-1953, n. 340 lo dotò di autonomia, denominandolo Archivio Centrale dello Stato, e così costituendo “una grande struttura archivistica a livello nazionale per la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle fonti documentarie per la storia contemporanea del nostro Paese” (per ulteriori approfondimenti, vedasi il relativo sito internet <http://archivi.beniculturali.it/ACS/>). La L. 340/1953 è stata successivamente abrogata dal D.P.R. 30-9-1963, n. 1409 (*Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato*), tuttora vigente, che pone tra gli organi dell'Amministrazione la Direzione Generale degli Archivi di Stato (oggi Direzione Generale per gli archivi ex art. 9, D.P.R. 233/2007).

La Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma venne fondata nel 1876 per dotare la capitale del nuovo Regno d'Italia di un grande archivio del libro, che fosse espressione della cultura nazionale. Per oltre un secolo ha avuto sede presso il Collegio Romano, la *Bibliotheca Major* dei Gesuiti, sino alla nuova sistemazione all'interno dell'area archeologica del Castro Pretorio. La Biblioteca conserva attualmente volumi, manoscritti, incunaboli, cinquecentine e carte geografiche, stampe e disegni, oltre quelli raccolti in volume, e testate di periodici, cui si aggiunge un cospicuo patrimonio audiovisivo e multimediale, in parte consultabile in internet, all'indirizzo <http://www.bnrcrm.librari.beniculturali.it/>. La Biblioteca è inoltre sede del Centro nazionale per lo studio del manoscritto, istituito nel 1989 con il fine di concentrare in un'unica sede i microfilm dei manoscritti delle varie biblioteche italiane.

Il Centro per le arti contemporanee

L'art. 1 della L. 12-7-1999, n. 237 ha istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, “con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse”. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee, il Museo delle arti del XXI secolo. (<http://www.maxxi.parc.beniculturali.it/>) Nell'ambito del Centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea. Tra i compiti del Centro vi sono anche quelli di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.

In ossequio a quanto sancito dall'art. 54 del D.Lgs. 300/1999, l'attuale regolamento di organizzazione del Ministero, approvato con il citato D.P.R. 233/2007, definisce le attribuzioni degli organi dell'amministrazione centrale e periferica, articolata, come detto, in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il **Segretario generale** viene nominato dal Ministro, opera alle sue dirette dipendenze e gli riferisce periodicamente circa gli esiti della propria attività, svolgendo funzioni di supporto alla attività di indirizzo ministeriale. Egli ha anche il compito di assicurare il coordinamento e la unità dell'azione amministrativa del ministero, coordinando gli uffici di livello dirigenziale generale. Il Segretariato generale si articola a sua volta in 22 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e centrali, nonché gli Ispettori ministeriali del Servizio Ispettivo, chiamati a svolgere verifiche di natura tecnico-amministrativa.

I compiti del Segretario generale

L'art. 2, comma 3, del D.P.R. 233/2007 assegna al Segretario generale il compito di: a) esercitare il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che periferici, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; b) coordinare le attività delle direzioni generali centrali e periferiche, nelle materie di rispet-

tiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera b) della L. 23-12-1996, n. 662; c) concordare con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale; d) partecipare alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto; e) coordinare le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale; f) coordinare l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale; g) coordinare le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale; h) coordinare gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile; i) coordinare la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento; l) coordinare gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministri; m) formulare proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 e successive modificazioni; n) coordinare le attività internazionali, anche avvalendosi di un apposito osservatorio; o) coordinare le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi; p) svolgere le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; q) coordinare il Servizio ispettivo. Il successivo quarto comma dell'art. 2 dispone che il Segretario generale svolga, altresì, "funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali, offrendo il necessario supporto per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle relative attività, per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, per la predisposizione dei modelli di bando di gara e delle convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi aggiuntivi, nonché dei modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'art. 112, comma 5, del Codice [D.Lgs. 22-1-2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio]; coordina la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'art. 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo art. 112".

Sempre per ciò che attiene all'**amministrazione centrale**, l'art. 3 del D.P.R. 233/2007 individua **nove uffici dirigenziali** di livello generale in altrettante direzioni generali e, precisamente, quelle: **a)** per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali; **b)** per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure; **c)** per i beni archeologici; **d)** per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee; **e)** per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; **f)** per gli archivi; **g)** per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; **h)** per il cinema; **i)** per lo spettacolo dal vivo.

Viene così diminuito l'originario numero di dieci direzioni, ne sono ridenominate alcune ed accorpate talune funzioni, come può rilevarsi dalla seguente tabella di raffronto col previgente D.P.R. 173/2004.

D.P.R. 173/2004	D.P.R. 233/2007
<p>Capo I - Amministrazione centrale 1. Dipartimenti e direzioni generali. 2. Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali. 3. Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.</p>	<p>Capo I - Amministrazione centrale 1. Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale. 2. Segretariato generale. 3. Uffici dirigenziali generali centrali. 4. Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione</p>

<p>4. Dipartimento per i beni archivistici e librari. 5. Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione. 6. Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.</p> <p>7. Direzione generale per i beni archeologici.</p> <p>8. Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici.</p> <p>9. Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.</p> <p>10. Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.</p> <p>11. Direzione generale per gli archivi.</p> <p>12. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.</p> <p>13. Direzione generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione. 14. Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.</p> <p>15. Direzione generale per il cinema. 16. Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.</p> <p>Capo II Organi consultivi centrali 17. Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 18. Comitati tecnico-scientifici.</p> <p>Capo III Amministrazione periferica 19. Organi periferici del Ministero. 20. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.</p> <p>21. Comitati regionali di coordinamento. 22. Comunicazioni dell'amministrazione. 23. Disposizioni finali e abrogazioni.</p> <p>Tabella A (Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali - prevista dall'art. 23, comma 2) Tabella B (Dotazioni organiche del personale</p>	<p>professionale e le relazioni sindacali. 5. Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.</p> <p>6. Direzione generale per i beni archeologici.</p> <p>7. Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.</p> <p>8. Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici.</p> <p>9. Direzione generale per gli archivi.</p> <p>10. Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.</p> <p>11. Direzione generale per il cinema. 12. Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.</p> <p>Capo II - Organi consultivi centrali 13. Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 14. Comitati tecnico-scientifici.</p> <p>Capo III - Istituti centrali e Istituti con finalità particolari 15. Istituti centrali e dotati di autonomia speciale.</p> <p>Capo IV - Amministrazione periferica 16. Organi periferici del Ministero. 17. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. 18. Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici. 19. Comitati regionali di coordinamento. 20. Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche. 21. Norme finali e abrogazioni.</p> <p>Tabella A (Dotazione organica dirigenza - Prevista dall'art. 20, comma 1) Tabella B (Dotazione organica posizioni eco-</p>
---	--

appartenente alle aree funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali - prevista dall'art. 23, comma 3)	nomiche - Prevista dall'art. 20, comma 1)
--	---

Il medesimo art. 3 dispone inoltre che i Direttori generali centrali partecipino, ognuno per le materie di propria competenza e senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici e che agli stessi competano, sempre per le materie del proprio settore, "le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale".

Ai Direttori generali centrali spetta infine il compito di esercitare "i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro". Il riferimento è alle società partecipate quali la ALES S.p.a. e la ARCUS S.p.a., società pubbliche operanti nel settore del recupero, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale.

LE COMPETENZE DELLE NOVE DIREZIONI GENERALI

Gli artt. da 4 a 12 del D.P.R. 233/2007 disciplinano le competenze delle singole Direzioni, la prima delle quale, come visto, è quella per **l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali** - che in larga parte eredita le funzioni del previgente, analogo Dipartimento - la cui competenza attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, nonché alla gestione unitaria "dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione tecnologica". Spettano a tale Direzione le questioni concernenti sia la fase costitutiva del rapporto di lavoro del personale dipendente dal MiBAC (concorsi ed assunzioni) sia quella della successiva gestione del rapporto lavorativo (assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale) che quella concernente il complessivo sistema delle relazioni sindacali (attuazione delle direttive del Ministro riguardanti le politiche del personale, le pari opportunità, la contrattazione collettiva nazionale e gli indirizzi da fornire ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e della predisposizione e stipula degli accordi decentrati). La Direzione, inoltre, elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione".

La direzione per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali

L'art. 4, comma 2, del D.P.R. 233/2007, definisce nel dettaglio i compiti assegnati a questa Direzione generale, stabilendo che la stessa debba : **a)** provvedere ai servizi generali della sede centrale del Ministero; **b)** curare, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione; **c)** provvedere all'allocatione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che periferiche, anche su proposta dei relativi dirigenti; **d)** esercitare, secondo gli indirizzi impar-

ti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società Ales S.p.a.; *e*) disporre rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero; *f*) coordinare i sistemi informativi del Ministero; *g*) svolgere i compiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 82/2005 [si tratta della norma del Codice dell'amministrazione digitale in base alla quale ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza per garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo]; *h*) svolgere le attività relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; *i*) rappresentare il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; *l*) curare il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line (siti web, portali), nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti.

La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziale non generali, i cui compiti sono oggi definiti dal D.M. 18-6-2008 (Servizio I - Affari generali, sistemi informativi, tecnologie innovative; Servizio II - Concorsi e assunzioni, mobilità, relazioni sindacali; Servizio III - Stato giuridico ed economico; Servizio IV - Contenzioso e procedimenti disciplinari).

L'art. 5 del D.P.R. 233/2007 definisce i compiti della **Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure**, chiamata a svolgere le funzioni relative alla materia del bilancio e della programmazione delle risorse finanziarie del MiBAC, nonché alla qualità e standardizzazione delle procedure del Ministero. La direzione è inoltre chiamata a curare, "previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale".

La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure

Il secondo comma dell'art. 5 individua le competenze della direzione, stabilendo che la stessa debba: *a*) curare, di norma su proposta dei direttori generali, centrali e periferici, l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuire le relative risorse finanziarie, anche mediante ordini di accreditamento, agli organi competenti; *b*) rilevare il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che periferiche; in attuazione delle direttive del Ministro, curare la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; *c*) curare l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE; *d*) assicurare il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predisporre gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordinare i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; *e*) analizzare ed effettuare il monitoraggio dei flussi finanziari; effettuare il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di analizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni; *f*) svolgere attività di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedurali e finanziari con riferimento anche ai servizi aggiuntivi; *g*) provvedere ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi; *h*) assicurare l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predisporre le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; *i*) coordinare le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici e librari; *l*) esercitare

i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su AR.CU.S S.p.a..

Anche questa Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziale non generali, i cui compiti sono definiti dal D.M. 18-6-2008 (Servizio I - Affari generali e bilancio; Servizio II - Programmazione; Servizio III - Qualità e standardizzazione delle procedure; Servizio IV - Comunicazione e promozione).

L'art. 6 del decreto del 2007 disciplina le attribuzioni della **Direzione generale per i beni archeologici**, cui appartengono tutte le funzioni e i compiti relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei, non diversamente "attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia". Alla Direzione generale è attribuito anche il compito di esercitare la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

La Direzione generale per i beni archeologici (<http://www.archeologia.beniculturali.it/>)

I compiti specificatamente assegnati a questa Direzione dall'art. 6, comma 2, sono i seguenti: **a)** esprimere il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; **b)** concordare con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici; **c)** autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero; **d)** deliberare l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero; **e)** affidare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; **f)** elaborare, su proposta dei direttori generali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici; **g)** dichiarare il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; **h)** esprimere la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici; **i)** autorizzare gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale; **l)** provvedere al pagamento del premio di rinvenimento; **m)** irrogare le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici; **n)** adottare i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione; **o)** adottare i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata; **p)** adottare i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale; **q)** fornire per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze; **r)** decidere, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi.

La Direzione generale si articola in sette uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali, i cui compiti sono definiti dal D.M. 18-6-2008 (tra questi: Servizio I - Tutela del patrimonio archeologico; Servizio II - Gestione e monitoraggio del patrimonio archeologico. Affari generali, personale, programmazione e bilancio; Servizio III - Valorizzazione, promozione e comunicazione del patrimonio archeologico) e dal D.M. 7-10-2008 (in G.U. 3-11-2008, n. 257).

Le attribuzioni della **Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee** sono delineate dall'art. 7 del D.P.R. 233/2007, che le assegna le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualità ed alla tutela paesaggistica, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

La Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee
(www.parc.beniculturali.it/)

Il secondo comma dell'art. 7 assegna a questa Direzione generale il compito di: **a)** esprimere il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; **b)** elaborare, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni paesaggistici; **c)** esprimere la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; **d)** irrogare le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di beni paesaggistici; **e)** adottare i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata; **f)** esprimere le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovregionale; **g)** adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici; **h)** fornire per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze; **i)** istruire, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro; **l)** proporre al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 3, del Codice [D.Lgs. 42/2004]; **m)** proporre al Ministro, d'intesa con la Direzione regionale competente, l'esercizio di poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesaggistici; **n)** promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipare all'ideazione di opere pubbliche o fornire consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; **o)** dichiarare l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea; **p)** ammettere ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica; **q)** promuovere la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio; **r)** promuovere la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea; **s)** promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo; **t)** diffondere la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizzare, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti; **u)** esercitare la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano (<http://www.triennale.it/>) e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma (<http://www.quadriennaleroma.org/>); **v)** esprimere alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia (<http://www.labiennale.org/it/>); **z)** coordinare ed indirizzare le attività del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee.

La Direzione si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee (le funzioni concernenti le attività del Centro sono ripartite, *ratione materiae*, tra i vari Servizi in cui la Direzione è articolata: Servizio I - Affari generali, personale, programmazione e bilancio; Servizio II - Tutela del paesaggio; Servizio III - Pianificazione e qualità del paesaggio; Servizio IV - Architettura contemporanea; Servizio V - Arte contemporanea).

L'art. 8 del decreto del 2007 delinea le competenze della **Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici**, che le assegna le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni generali periferiche o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, concernenti la tutela dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ivi inclusi i dipinti murali e gli apparati decorativi. La Direzione generale esercita inoltre, per quanto di propria competenza, compiti di vigilanza sugli Istituti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) (l'Istituto centrale per la demotnoantropologia) e comma 3, lettere c), d), e) ed f) (soprintendenze speciali per i poli museali veneto, napoletano romano e fiorentino).

La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici (www.basae.beniculturali.it/)

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, alla Direzione generale spetta il compito di: **a)** esprimere il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali; **b)** autorizzare gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici; **c)** autorizzare il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero; **d)** deliberare l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero; **e)** elaborare, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici; **f)** dichiarare il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; **g)** esprimere la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici; **h)** irrogare le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici; **i)** adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione; **l)** adottare i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata; **m)** adottare i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale; **n)** fornire, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze; **o)** decidere, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi.

La Direzione si articola in undici uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali (Servizio I – Affari generali, personale, programmazione e bilancio; Servizio II – Tutela del patrimonio architettonico; Servizio III – Tutela del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico; Servizio IV – Musei, mostre e valorizzazione).

Della **Direzione generale per gli archivi** si occupa l'art. 9 del D.P.R. n. 233/2007, sancendo che alla stessa spettino le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici, svolgendo a tal fine anche le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'**Archivio centrale dello Stato** e sull'**Istituto centrale per gli archivi**. Ulteriori attribuzioni di tale Direzione sono quelle concernenti la materia informatica, nell'ambito della quale è chiamata: ad elaborare e coordinare le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione; ad esercitare il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale; studiare ed applicare i sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali; promuovere l'applicazione di nuove metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento del personale.

La Direzione generale per gli archivi (<http://www.archivi.beniculturali.it/>)

I compiti assegnati a questa direzione dall'art. 9, comma 2, sono i seguenti: **a)** esprimere il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; **b)** autorizzare gli interventi da eseguirsi sui beni archivistici; **c)** autorizzare il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero; **d)** deliberare l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero; **e)** elaborare programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche; **f)** esercitare le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore; **g)** approvare i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; **h)** concedere contributi per interventi su

archivi vigilati; *i*) curare le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi; *l*) dichiarare il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; *m*) esprimere la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; *n*) coordinare l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; *o*) irrogare le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici; *p*) adottare i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione; *q*) adottare i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici; *r*) adottare i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale; *s*) decidere, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi.

La Direzione si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e gli Istituti speciali e centrali (Servizio I - Affari generali, bilancio e controllo di gestione risorse umane e relazioni sindacali; Servizio II - Tutela e conservazione del patrimonio archivistico; Servizio III - Valorizzazione, promozione, formazione e relazioni internazionali; Servizio IV - Innovazione, tecnologia archivistica e progettualità comunitaria).

L'art. 10 del decreto del 2007 assegna alla **Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto di autore** tutti i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, afferenti alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura. Inoltre, "sentite le altre direzioni generali competenti", la Direzione svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore e di vigilanza sulla SIAE - Società italiana autori ed editori (è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dei diritti d'autore - <http://www.siae.it/>). Alla medesima Direzione sono altresì assegnate le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'**Istituto centrale per il catalogo unico** delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla **Biblioteca nazionale centrale di Roma**, sulla **Biblioteca nazionale centrale di Firenze**, sul **Centro per il libro e la lettura** e sull'**Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi**.

La Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto di autore (<http://www.librari.beniculturali.it/>)

Alla Direzione generale l'art. 10, comma 2, attribuisce in particolare il compito di: *a*) esprimere il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; *b*) autorizzare gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; *c*) autorizzare il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero; *d*) deliberare l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero; *e*) elaborare programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari; *f*) dichiarare il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ai fini applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; *g*) esprimere la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; *h*) irrogare le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari; *i*) incentivare l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri; *l*) promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della

pubblica istruzione; **m**) incentivare, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; **n**) provvedere allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari; **o**) adottare i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione; **p**) adottare i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari; **q**) adottare i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; **r**) decidere, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi.

La Direzione si articola in nove uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali, nazionali e centrali (Servizio I - Affari generali, personale e bilancio; Servizio II - Patrimonio bibliografico statale e non statale; Servizio III - Istituti culturali; Servizio IV - Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE).

Le competenze della **Direzione generale per il cinema** sono individuate dall'art. 11 del D.P.R. 233/2007 con riferimento alle funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche, di promozione, sviluppo e diffusione del Cinema italiano e dell'industria cinematografica nazionale. Spetta a tale Direzione la presidenza delle varie commissioni in tale materia e la partecipazione alle riunioni della **Consulta per lo spettacolo** (già Comitato per i problemi dello spettacolo) e della relativa sezione competente.

La Direzione generale per il cinema (<http://www.cinema.beniculturali.it/>)

Il secondo comma dell'art. 11 assegna a questa Direzione generale i seguenti compiti: **a**) disporre interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promozione della cultura cinematografica [a tal fine vengono utilizzate le somme stanziare per le attività cinematografiche dal FUS- Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla L. 30-4-1985, n. 163, per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero]; **b**) svolgere verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; **c**) esercitare la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia [La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia è articolata in due distinti settori: la Cineteca Nazionale, uno dei più importanti archivi cinematografici del mondo, e la Scuola Nazionale di Cinema, impegnata da oltre settanta anni nella formazione d'eccellenza per le professioni del cinema. Il Centro si articola <http://www.csc-cinematografia.it/>]; **d**) esercitare, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima, la vigilanza sulla Fondazione "La Biennale di Venezia", (<http://www.labiennale.org/it/>); **e**) esprimere alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

La Direzione si articola in quattro uffici dirigenziali non generali (Servizio I - Affari generali e bilancio, programmazione, risorse umane revisione cinematografica; Servizio II - Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; Servizio III - Promozione delle attività cinematografiche; Servizio IV - Attività cinematografiche all'estero).

L'art. 12 del decreto del 2007 tratta, infine, delle competenze della **Direzione generale per lo spettacolo dal vivo**, chiamata a svolgere funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.

La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo (<http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/>)

Dell'art. 12, comma 2, sono in particolare assegnate a questa Direzione generale i compiti concernenti: **a)** la predisposizione degli interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo, anche in questo caso attingendo le relative risorse dal FUS; **b)** lo svolgimento di verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; **c)** l'esercizio della vigilanza sull'ETI-Ente teatrale italiano e sull'INDA-Istituto nazionale per il dramma antico; **d)** la collaborazione con la Direzione generale per il cinema, manifestando le valutazioni di propria competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; **e)** la collaborazione con la Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, esprimendo le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE); **f)** l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo.

La Direzione si articola in tre uffici dirigenziali non generali (Servizio I - Attività liriche e musicali; Servizio II - Attività teatrali; Servizio III - Attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante).

GLI ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

Il Capo II del D.P.R. 233/2007, agli artt. 13 e 14, tratta degli organi consultivi centrali del MiBAC, individuati, rispettivamente, nel **Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici** e nei **Comitati tecnico-scientifici**, cui si è già fatto cenno (già disciplinati dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. 307/2001 e dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 173/2004).

Il primo di tali organi è quello di più antica istituzione, potendone far risalire le funzioni a quelle della **Giunta superiore di belle arti**, istituita con R.D. 776/1882, n. 776, poi divenuta nel 1907 **Consiglio Superiore delle Antichità e Belle arti** e, nel 1923 **Commissione centrale per le antichità e le belle arti**. Quest'ultima, unitamente al disciolto Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, confluirà nel **Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali**, a seguito della creazione dell'omologo Ministero, assumendo l'attuale denominazione ad opera dell'art. 4 del D.Lgs. 368/1998, istitutivo del MiBAC (nel testo introdotto dal D.Lgs. 3/2004).

Attualmente, l'art. 13 del decreto del 2007 individua il **Consiglio superiore** quale organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici, tra le cui funzioni rientra quella di "avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici". L'organo è composto dai presidenti dei sette comitati tecnico-scientifici e da otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali sono designati della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/1997 (ove si dispone che "La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni). La composizione del Consiglio, quando è chiamato ad esprimere pareri obbligatori o su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero, è integrata da tre rappresentanti del personale del Ministero medesimo. Il Consiglio, che è presieduto da uno dei membri di nomina ministeriale, elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno.

Nella sua veste di organo consultivo a carattere tecnico-scientifico, il Consiglio esprime pareri obbligatori, anche se non vincolanti, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali, nonché sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni

culturali. Esso è inoltre chiamato ad esprimere pareri: sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni; sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali concernenti sia la materia dei beni culturali e paesaggistici, che l'organizzazione del Ministero; su ogni questione tecnico-scientifica di carattere generale relativa ai beni culturali e paesaggistici; su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il comma 7 dell'art. 13 del decreto disciplina inoltre la **durata in carica** del Consiglio superiore, fissata in tre anni, nonché le ipotesi di **incompatibilità** dei suoi membri con altre attività o prestazioni di carattere professionale. Alla scadenza del triennio il Consiglio dovrà presentare al Ministro una relazione sulle attività svolte, che sarà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri "ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata". Il Ministro può convocare in seduta congiunta il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di entrambi gli organi consultivi.

I sette **Comitati tecnico-scientifici** (che richiamano i comitati di settore contemplati dall'art. 8 del D.P.R. 805/1975) individuati dall'art. 14 del decreto 233/2007 sono i seguenti:

- comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
- comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
- comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
- comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
- comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;
- comitato tecnico-scientifico comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura (quest'ultimo non presente nella precedente organizzazione delineata dal D.P.R. 173/2004).

Ciascun Comitato è composto: **a)** da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi; **b)** da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere; **c)** da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale. Il presidente ed il vice presidente dei Comitati sono eletti a maggioranza tra i rispettivi componenti, ai quali vengono estese le previsioni in tema di incompatibilità contemplate dall'art. 13, comma 7.

Tutti i Comitati, o solo alcuni di essi, possono riunirsi in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale. I Comitati, ciascuno per le materie di propria competenza, possono avanzare proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa. Essi so-

no inoltre chiamati ad esprimere pareri: sulle metodologie ed i criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici; in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo; in ordine ai ricorsi amministrativi; nonché su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico agli stessi sottoposta. Una specifica previsione concerne il neo istituito Comitato per l'economia della cultura, cui spetta avanzare proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore, nonché esprimere pareri ed avanzare proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

In coerenza con quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 368/1998, il Capo IV del D.P.R. 233/2007 contiene la disciplina dell'amministrazione periferica del MiBAC, che viene delineata dall'art. 16 in sei distinte tipologie: **a)** le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; **b)** le Soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; **c)** le Soprintendenze archivistiche; **d)** gli Archivi di Stato; **e)** le Biblioteche statali; **f)** i Musei.

L'art. 17 tratta delle **direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici**, aventi sede in ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia. Nell'ambito dell'amministrazione periferica, tali direzioni sono le uniche a costituire uffici di livello dirigenziale generale e quindi sovraordinati agli altri organi periferici presenti nel territorio regionale dei quali sono chiamate a coordinare l'attività. Tutti gli organi periferici, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica, costituiscono attualmente una articolazione delle direzioni regionali, cui spetta il compito di curare i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche, con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione di competenza. Ai direttori regionali è riconosciuta la facoltà di delegare taluni compiti loro assegnati dal decreto del 2007, (quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *l*), *l*), *u*), *bb*) e *cc*), del comma 3), ad eccezione dei progetti e delle iniziative di rilevanza regionale, ovvero intersettoriale.

Gli artt. 18 e 19 del D.P.R. 233/2007 si occupano, rispettivamente, dei compiti delle Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici (tutti uffici di livello dirigenziale non generale), e di quelle dei Comitati regionali di coordinamento, organi consultivi di tipo collegiale ed a competenza intersettoriale.

I compiti del Direttore regionale

Il terzo comma dell'art. 17 assegna ai Direttori regionali il compito di: **a)** esercitare sulle attività delle Soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, delle Soprintendenze archivistiche, degli Archivi di Stato, delle Biblioteche statali e dei Musei, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, di esercitare i poteri di avocazione e sostituzione; **b)** riferire con cadenza trimestrale ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta; **c)** verificare la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 [compito delegabile]; **d)** dichiarare, su proposta dei musei e delle soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni storici, artistici ed etnoantropologi-

ci, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 [compito delegabile]; **e**) dettare, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004; **f**) disporre il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 42/2004 ed eroga il contributo di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.; **g**) proporre al direttore generale competente, sentite le Soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 42/2004, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione, o degli altri alti pubblici territoriali, accompagnati dalle proprie valutazioni. Su indicazione del direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del citato D.Lgs.; **h**) autorizzare le alienazioni, le permuta, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del D.Lgs. 42/2004; **i**) imporre ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 42/2004; [compito delegabile]; **l**) concedere l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 42/2004; [compito delegabile]; **m**) esprimere l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate alle Soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 42/2004; **n**) esprimere il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore; **o**) richiedere alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 42/2004; **p**) proporre al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 3, del D.Lgs. 42/2004; **q**) proporre al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, l'esercizio dei poteri sostituiti per l'approvazione dei piani paesaggistici; **r**) proporre al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 42/2004; **s**) unificare ed aggiornare le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive fornite dai competenti organi centrali; **t**) proporre ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli altri uffici periferici; **u**) stipulare, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 42/2004 [compito delegabile]; **v**) adottare i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti; **z**) predisporre, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici; **aa**) proporre al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuovere l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica; **bb**) promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica istruzione [compito delegabile]; **cc**) vigilare sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici [compito delegabile]; **dd**) disporre, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 42/2004; **ee**) svolgere le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza; **ff**) organizzare e gestire le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene di-

sposta sentita la direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nonché la direzione generale competente per materia; **gg**) curare le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale; **hh**) fornire al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera i) [predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento].

I compiti delle Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

L'art. 18 del D.P.R. 233/2007, in aggiunta alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 17, assegna a tali Soprintendenze, ognuna per il settore di competenza, il compito di: **a**) unificare ed aggiornare le funzioni di catalogo e svolgere funzioni di tutela, nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri definiti dalle competenti direzioni centrali; **b**) autorizzare l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali; **c**) disporre l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; **d**) provvedere all'acquisto di beni e servizi in economia; **e**) nelle conferenze di servizi, partecipare ed esprimere pareri riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza; **f**) amministrare e controllare beni dati in consegna; **g**) curare l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico; **h**) istruire e proporre i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale; **i**) svolgere le istruttorie e proporre al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata; **l**) esprimere pareri sulle alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal D.Lgs. 42/2004; **m**) istruire i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; **n**) istruire e proporre alla direzione generale centrale competente l'esercizio del diritto di prelazione; **o**) esercitare i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati in base al D.Lgs. 42/2004; **p**) esercitare ogni altra competenza ad esse affidata in base al D.Lgs. 42/2004.

I Comitati regionali di coordinamento

L'art. 19 prevede che tali Comitati vengano chiamati ad esprimere pareri obbligatori in ordine alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico riguardanti beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta. Essi, inoltre, possono essere interpellati dal direttore regionale su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali. I Comitati sono presieduti dai direttori regionali e sono composti dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando rendono i pareri obbligatori. Negli altri casi la composizione dei comitati è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale.

ALTRE ATTIVITÀ DEL MIBAC

Va da ultimo evidenziato come il Ministero non venga delineato dal suo decreto istitutivo del 1998 quale entità avulsa dal contesto in cui opera, essendo espressamente contemplata la possibilità che lo stesso, al fine di rendere più efficace la propria azione, ricorra a forme collaborative ed associative non solo con altri soggetti istituzionali, ma con privati, singoli o associati; in ciò traducendosi il termine "fruizione" dei beni culturali nella sua accezione più ampia e completa.

Alle previsioni di carattere generale, contenute nell'art. 1 del D.Lgs. 368/1998, fa quindi logico seguito quanto disposto innanzitutto dall'art. 9 del medesimo decreto, con riferimento alle **Scuole di alta formazione e di studio** istituite presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro. Tutti questi istituti, nell'organizzazione dei loro corsi di formazione e specializzazione, possono infatti liberamente collaborare con le Università ed altre istituzioni ed enti di istruzione, sia italiani che stranieri, "e

possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti”.

Possibilità ancora maggiori erano poi delineate dall'art. 10 del decreto del 1998 (prima della sua abrogazione ad opera del D.Lgs. 156/2006), anche per ciò che attiene alla **valorizzazione del patrimonio culturale ed alla gestione dei servizi relativi ai beni di interesse nazionale**, come già individuati dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 283/2000, potendo a tal fine il Ministero non solo stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e soggetti privati, ma anche partecipare ad associazioni, fondazioni o società, ovvero promuoverne la costituzione, secondo criteri contenuti in un regolamento ministeriale, poi effettivamente emanato (D.M. 27-11-2001, n. 491).

Tra tali Società si richiama nuovamente la ARCUS S.p.a., “Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo”, con sede in Roma, che il Ministro per i beni e le attività culturali è stato autorizzato a costituire dall'art. 10 della L. 352/1997, nel testo introdotto dalla L. 291/2003. Scopo della società è quello di promuovere e di sostenere, sul piano finanziario, tecnico-economico ed organizzativo, “progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali”.

Si ricorda che con il D.P.R. 7-9-2000, n. 283 (in G.U. 13-10-2000, n. 240), poi abrogato dall'art. 184 del D.Lgs. 42/2004, era stato approvato il *Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico*. I beni in questione, rientravano tra quelli qualificati come inalienabili dall'art. 2, e sono quelli di interesse archeologico e quelli “di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”.

Il D.M. 491/2001 (in G.U. 23-4-2002, n. 95) si limita a disciplinare la costituzione e la partecipazione del Ministero unicamente alle fondazioni, non anche alle associazioni ed alle società. A mente dell'art. 2 il conferimento in uso di beni culturali è finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: “a) acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione dei beni culturali conferiti; b) miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione; c) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione.”

Si segnala che la L. 8-10-1997, n. 352, contenente *Disposizioni sui beni culturali* è quella in base alla quale è stato emanato il testo unico n. 490/1999, e il cui art. 10 aveva peraltro già previsto l'istituzione della SIBEC S.p.a. – “Società italiana per i beni culturali”, con oggetto sociale analogo a quello della ARCUS. La L. 16-10-2003, n. 291 (in G.U. 29-10-2003, n. 252), reca *Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.*

Con questo proposito, il secondo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 368/1998 consentiva al Ministero la possibilità di partecipare al patrimonio anche attraverso il conferimento in uso dei beni culturali in consegna. L'unica prescrizione condizionante al riguardo era che l'atto costitutivo e lo statuto delle citate associazioni, fondazioni e società dovesse formalmente prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, i beni conferiti in uso dal Ministero ritornassero nella sua di-

sponibilità. La medesima norma, pur delineandone con puntualità i contenuti essenziali, affidava ad un ulteriore Regolamento ministeriale il compito di individuare nel dettaglio le modalità, i criteri e le garanzie necessarie per “dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi relativi a beni culturali di interesse nazionale”.

Quest’ultima previsione è contenuta nella lettera b-bis) del primo comma, introdotta dall’art. 33 della L. 28-12-2001, n. 448 (*finanziaria 2002*), vagliata dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 20 gennaio 2004, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcune Regioni, le quali lamentavano la lesione della loro sfera legislativa, attraverso il conferimento al Ministro dei beni culturali di un potere regolamentare in una materia di competenza regionale, quale la valorizzazione dei beni culturali, in contrasto con il terzo e il sesto comma dell’art. 117, della Costituzione.

L’art. 10, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. 368/1998, nella sua ultima formulazione, disponeva che: “Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l’altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell’offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all’ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all’art. 2, comma 1, dello Statuto dell’International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all’atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all’atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest’ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti “minori” collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l’autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore”.